

PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI/EROGAZIONI PUBBLICHE (TRASPERENZA L. 124/2017)

Si ricorda che **entro il mese di giugno** le imprese che non sono già tenute a farlo in nota integrativa al bilancio depositato in CCIAA (ovvero imprese individuali, società di persone e società che redigono il bilancio in forma abbreviata) devono pubblicare **sul proprio sito internet** le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generali e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogate nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

In mancanza di proprio sito internet la pubblicazione suddetta **può avvenire sul portale dell'Associazione di categoria di appartenenza** (art. 1, comma 125-quinquies, L. 124/2017)¹. Le imprese associate Apindustria Confimi Vicenza, non dotate di un proprio sito possono chiedere la pubblicazione (gratuita) all'associazione prendendo contatti con l'Ufficio fiscale dell'Associazione (Tel. 0444-232210; fiscale@apindustria.vi.it).

Aiuti Covid-19 regime ad ombrello

Si precisa che l'adempimento in oggetto non va confuso con l'autodichiarazione degli aiuti di Stato in scadenza il 30/11/2022 (e non più il 30 giugno) come da proroga disposta con Provvedimento AdE del 22/6/2022.

Trasparenza ex art. 1, cc 125 ss, L. 124/2017

Ritornando al tema in oggetto, l'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 124/2017, come modificato dall'art. 25 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita pubblicato sulla GU del 30/4/2019) impone alle imprese di indicare in nota integrativa (comma 125-bis) *"gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni"*. L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario sia inferiore a (complessivi) € 10.000 nel periodo considerato (comma 127).

I (pochi) chiarimenti

L'adempimento decorre dal bilancio relativo al 2018. Fra le questioni interpretative "chiarite" (modifiche apportate dal DL 34/2019) si ricorda:

- (i) l'esclusione dagli obblighi di trasparenza per le misure "aventi carattere generale" e quelle aventi "natura corrispettiva" di una prestazione svolta (si ritene rientri in tali esclusioni, ad esempio, il credito d'imposta investimenti di cui alla L. 178/2020 oppure l'ACE);
- (ii) la sostituzione della locuzione "... imprese che ricevono ..." (contenuto nel comma 125 della versione originaria della norma) con "... effettivamente erogati" (più chiaramente riconducibile a un criterio di "cassa");
- (iii) che la disciplina in oggetto riguarda anche le imprese non soggette alla redazione della nota integrativa (es. imprese individuali o società di persone) da adempiere attraverso la pubblicazione (entro il 30 giugno dell'anno successivo) sul proprio sito internet o, in mancanza, su quello della associazione di categoria di appartenenza.

A stretto rigore normativo la trasparenza va resa dalle imprese come segue.

¹ Gli operatori economici che hanno ricevuto **aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19** devono infatti inviare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la *"Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*. Detta autocertificazione è disciplinata dal Provvedimento AdE 27/4/2022 n. 143438, dal D.M. 11/12/2021 nonché dall'**art. 1, comma 13, del D.L. 41/2021** che individua gli aiuti – cui si applicano i successivi commi da 14 a 17 – per i quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle citate sezioni del suddetto *Temporary Framework* (TF). Per modulistica, istruzioni e prossimi approfondimenti e chiarimenti vedi www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > In evidenza > Covid-19: Autocertificazione Aiuti regime ad ombrello.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

Società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria	Società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) ² o le micro-imprese (art. 2435-ter) esonerate dalla nota integrativa	Altre imprese non tenute al deposito del bilancio in CCIAA (imprese individuali e società di persone)
↓	↓	↓
Nell'apposita sezione della nota integrativa dell'istanza Xbrl	Proprio sito internet o in mancanza in quello dell'Associazione di categoria di appartenenza	

Le sanzioni (e le disposizioni transitorie)

A partire dal 1° gennaio 2020 (comma 125-ter primo periodo) l'inosservanza degli obblighi informativi comporta:

- (a) una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000;
- (b) la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione; in tal caso (secondo periodo comma cit) decorsi 90 gg dalla contestazione senza che si avvenuta la pubblicazione e il pagamento della sanzione di cui al punto precedente, è prevista la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Per l'**anno 2021** detto termine (comma 125-ter primo periodo) è prorogato al 1° luglio 2022 (termine dapprima previsto al 1° gennaio 2022 dall'art. 11-sexiesdecies D.L. 52/2021 e successivamente differito al 1° luglio 2022 dalla legge n. 16/2022 di conversione del D.L. 228/2021, come previsto dall'articolo 1 comma 28-ter). Per l'**anno 2022** detto termine (comma 125-ter primo periodo) è prorogato al 1° gennaio 2023 (art. 3-septies D.L. 228/2021 introdotto dalla legge n. 16 di conversione).

Il rinvio per gli aiuti già nel RNA

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, l'informativa può avvenire attraverso il richiamo al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) in nota integrativa al bilancio; per le imprese non tenute la dichiarazione dell'esistenza dei suddetti aiuti nel RNA è richiesta sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale dell'associazione di categoria di appartenenza (comma 125-quinquies).

Si suggerisce (vuoi nel caso di trasparenza attraverso la nota integrativa vuoi attraverso il sito a seconda dei casi) di riportare nel prospetto informativo una frase del tipo seguente³:

*In merito a quanto richiesto dall'art. 1, comma 125 ss, della L. 124/2017 relativamente degli importi e informazioni riguardanti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni, si rinvia per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis alle informazioni presenti nel portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.) all'indirizzo www.rna.gov.it, sezione trasparenza aiuti individuali, consultabili attraverso la ricerca con il codice fiscale **XXXXXXXXXXXX** della scrivente impresa.*

Per quanto non risultante dal R.N.A., si elenca quanto segue:

...

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

² E' di tutta evidenza l'assurdità del dettato normativo che letteralmente esclude la possibilità per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata di indicare dette informazioni nella nota integrativa stessa (tanto più che l'istanza Xbrl prevede apposita sezione). Non possiamo tuttavia non evidenziare che nonostante ben tre emendamenti proposti da Confimi Industria per risolvere detta assurdità anche l'ultimo tentativo (con l'ultima legge concorrenza) è andato a vuoto.

³ Così facendo l'impresa risulterà coperta dal rischio sanzioni per la mancata elencazione, nell'informativa, di molte degli aiuti che vengono caricati sul RNA direttamente dall'ente gestore (si considerino, ad esempio, i contributi Sabatini, quelli delle moratorie finanziamenti concessi per l'effetto del Covid, i contributi erogati dalla CCIAA, ecc).